



1

Passaporto/carta d'identità

Ai viaggiatori diretti all'estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto, con validità residua ed eventuale visto richiesti dal Paese di destinazione (informarsi al riguardo presso il competente Ufficio diplomatico-consolare in Italia o con il proprio agente di viaggio).

Il passaporto resta infatti il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente riconosciuto, mentre non sono molti i Paesi che accettano la carta d'identità italiana valida per l'espatrio.

In particolare, si segnala che alcuni Paesi ancora non accettano la carta d'identità elettronica e, pertanto, si consiglia di verificare con le Ambasciate o gli Uffici Consolari dei Paesi di destinazione se il predetto documento di viaggio è accettato.

A tale proposito si segnala che spesso le carte d'identità in formato cartaceo comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera), ed inoltre si segnala che ai sensi della Circolare 9/2019, la ricevuta della Carta di Identità Elettronica (CIE) non è utilizzabile come documento di viaggio, ma unicamente come documento di identificazione all'interno del territorio nazionale.

Visto d'ingresso per il Libano

Il visto d'ingresso per il Libano è obbligatorio per i cittadini italiani. I cittadini dell'UE possono ottenere il visto alla frontiera di ingresso (aeroportuale o terrestre), della durata di 1 mese, a condizione che la finalità del viaggio sia esclusivamente turistica (no attività lavorativa, prestazione artistica, volontariato, visite d'affari).

Per il rilascio del visto d'ingresso alla frontiera, è necessario essere in possesso di passaporto con validità di almeno 6 mesi.



2

Passaporto/carta d'identità

Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori, devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d'identità valida per l'espatrio.

Al fine di agevolare l'espatrio dei cittadini in questione e sventare il pericolo di espatri illegali degli stessi per conto di terzi, dal 2010 è prevista la possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a rilasciare il documento, che i nomi dei genitori vengano riportati sul passaporto. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Visto d'ingresso per il Kenya

Dal primo 1° gennaio 2024 non viene più richiesto il visto. Occorre, tuttavia, ottenere un'autorizzazione all'ingresso (eTA), prima di iniziare il proprio viaggio, registrandosi sul sito www.etakenya.go.ke

Si fa presente che tutte le richieste compilate su un sito diverso da quello suindicato verranno automaticamente rifiutate.

Dopo aver effettuato il pagamento di circa 30 Euro, sono previsti circa tre giorni lavorativi per il rilascio.



3

Documento di viaggio provvisorio

A partire dal 28 maggio 2011, in caso di smarrimento o di furto dei documenti di viaggio, l'Ufficio consolare italiano in loco potrà emettere - previa autorizzazione dell'Autorità italiana competente - un nuovo passaporto oppure rilasciare un documento di viaggio provvisorio (ETD - Emergency Travel Document).

Conformemente alla normativa europea, tale ultimo documento (ETD) è valido per il solo rientro in Italia o verso lo Stato di residenza permanente del connazionale o ancora, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

Per ottenerlo bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio dopo aver esperito gli accertamenti del caso e previa acquisizione della seguente documentazione:

- denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato;
- fotografie dell'interessato;
- titolo di viaggio del richiedente;
- ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,55) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

Visto d'ingresso per la Cina

Fino al 31 dicembre 2026 i cittadini italiani che siano in possesso di passaporto ordinario, potranno viaggiare in Cina per motivi di affari, turismo, visite a familiari o amici e transito, per un soggiorno massimo di 30 giorni, senza richiedere il visto di ingresso.

Le richieste di visto d'ingresso vanno invece indirizzate alle Rappresentanze diplomatico-consolari cinesi in Italia.

Coloro che si rechino in Cina per svolgere attività giornalistica sono tenuti ad esplicitarlo all'atto della richiesta del visto, ai fini del rilascio di apposito titolo d'ingresso.